



# **Le novità del sistema elettorale della Lombardia.**

**La legge elettorale regionale «Norme per  
l'elezione del Consiglio regionale e del  
Presidente della Regione» (l.r. 31 ottobre  
2012, n. 17)**



- **composizione del Consiglio regionale:** «Il Consiglio Regionale è composto da 80 consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale» (art. 12, comma 1)
- **principio delle pari opportunità:** « Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione» (art. 11, comma 2)
- **principio della rappresentanza:** « ...La legge elettorale garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali» (art. 12, comma 3)
- **elezione diretta del Presidente:** «Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale» (art. 24, comma 1)



La legge elettorale è stata approvata il 26 ottobre 2012.  
La stessa data segna lo scioglimento anticipato del Consiglio Regionale a causa delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri



La legge entra in vigore dall'1 novembre 2012 e attribuisce alla Regione la responsabilità del procedimento elettorale

La Regione ha esercitato la potestà legislativa limitatamente al sistema di elezione.

Resta ferma la **disciplina statale** cedevole per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (cfr. art. 122 Cost.).



# Principali novità della Legge Elettorale Regionale

- **composizione del Consiglio Regionale:** è fissato il numero di **80 consiglieri** compreso il Presidente della Regione (art. 1, comma 2). Il numero massimo di consiglieri previsto dallo Statuto regionale è conforme alle previsioni del d.l. n. 138/2011 che sancisce il numero massimo dei consiglieri, escluso il presidente, uguale o inferiore a 80 per le Regioni con una popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La legge regionale ha scelto di includere anche il Presidente nel computo
- **divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Regione** (art. 1, comma 10)
- **abolizione** del «**listino regionale**»: per la candidatura a Presidente non è più necessario raccogliere sottoscrizioni (art. 1, comma 5)
- **alternanza di genere:** le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere (art. 1, comma 11). La legge regionale, seppur antecedente alla legge n. 215/2012 sembra porsi in sintonia con le disposizioni di principio introdotte dal legislatore statale che prevedono la «promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive (art. 3).



# Principali novità della Legge Elettorale Regionale

- **principio di stabilità:** *i componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza che garantisce =  $o > 44$ , =  $o < 56$  seggi per le liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente (art. 1, commi 5, 24 e 25)*
- **esonero dalle sottoscrizioni degli elettori:** *per le liste espressione delle forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni (art. 1, comma 16)*
- **dimezzamento delle sottoscrizioni per la presentazione di liste:** *in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale (art. 1, comma 17)*
- **liste provinciali:** *devono essere collegate al candidato Presidente e essere presenti/ammessi in almeno cinque circoscrizioni provinciali (art. 1, commi 9 e 12)*
- **competenza del Presidente ad approvare il modello di scheda elettorale** (art. 1, comma 23)



# Principali novità della Legge Elettorale Regionale

**principio di rappresentanza:** *al fine di rendere effettiva la rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali, come stabilito dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, al termine delle operazioni di competenza, l'ufficio centrale regionale verifica che in ogni circoscrizione sia stato attribuito almeno un seggio (art. 1, comma 34).*

*Qualora in una circoscrizione ciò non avvenga, in quella circoscrizione viene attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene (art. 1 comma 35)*

• **la soglia di sbarramento:** *l'ufficio centrale regionale esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione (art. 1, comma 31, lett. d).*



# Il procedimento elettorale Il Consiglio Regionale

Il Presidente del Consiglio Regionale comunica al Prefetto di Milano la delibera dell'Ufficio di Presidenza che prende atto delle dimissioni personali e contestuali rassegnate da 74 consiglieri regionali per le finalità di scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 126, comma 3 della Costituzione



Il Prefetto di Milano, con decreto del 27 dicembre 2012, convoca i comizi elettorali in data 24 e 25 Febbraio 2013 per la elezione diretta del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia e assegna a ogni singola circoscrizione provinciale i seggi di consigliere regionale, sino al totale di 79.



L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale accerta i gruppi consiliari costituiti, ai fini dell'esonero dalle sottoscrizioni, e delibera **la ricognizione dei gruppi consiliari esistenti alla data di emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali** (deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2013)

Tale atto è fondamentale per le procedure di ammissione delle liste da parte degli Uffici Centrali Circoscrizionali.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

# Il procedimento elettorale La Giunta Regionale l'organizzazione

## **organizzazione interna:**

- la Task Force Elettorale
- l'Ufficio Elettorale

## **organizzazione esterna:**

Intesa con il Rappresentante dello Stato (Prefetture, Comuni/sezioni elettorali, Uffici Centrali Circoscrizionali e Ufficio Centrale Regionale)



# Il procedimento elettorale La Giunta Regionale l'organizzazione interna

**La Task Force Elettorale**, per mezzo delle apposite strutture, opera il presidio collegiale delle funzioni istituzionali, legislative, finanziarie, informatiche, comunicazione e Sedi Territoriali, per il coordinamento complessivo delle azioni riferite alle attività/adempimenti quali, ad esempio:

- a) modifica e integrazione di stampati preesistenti (es. modello di scheda elettorale, istruzioni per la presentazione candidature, redazione dei verbali e dei prospetti per la raccolta dei risultati )
- b) adeguamento del Sistema Informativo Elettorale del Ministero dell'Interno alla formula elettorale regionale
- c) attività, contenuti e modalità di comunicazione e relazione con le istituzioni e il cittadino (call center e sito internet dedicati).



# Il procedimento elettorale La Giunta Regionale l'organizzazione interna

Con l'indizione dei comizi elettorali la Giunta Regionale istituisce **l'Ufficio Elettorale** con competenze inerenti :

- la gestione del procedimento elettorale
- il coordinamento e la direzione di tutte le operazioni elettorali nelle diverse fasi del procedimento
- la cura dei rapporti e delle relazioni con i livelli istituzionali coinvolti nella gestione del procedimento elettorale ed il coordinamento dei rapporti operativi con altre funzioni coinvolte.



# Il procedimento elettorale La Giunta Regionale organizzazione esterna

Gli atti fondamentali per la gestione del procedimento elettorale sono:

- l'«**Intesa tra Regione e Prefetture**» con il raccordo del Prefetto di Milano quale Rappresentante dello Stato, in ossequio al **principio di leale collaborazione**.



**Competenza statale: tenuta e revisione delle liste elettorali, vigilanza sulla propaganda, tutela dell'ordine pubblico c/o gli uffici elettorali di sezione.**



**Le Prefetture : supportano la Regione in materia tecnico giuridica, ferma la competenza regionale sull'interpretazione della legge elettorale, distribuzione ai Comuni del materiale fornito dalla regione (pubblicazioni, stampati, manifesti, circolari, schede di votazione), raccolta di dati e risultati ufficiosi della consultazione.**

***Le spese elettorali assunte dalle Prefetture per tale supporto e attestate dai responsabili delle Prefetture, sono regolamentate con apposito atto, (v. punto n. 6 dell'Intesa).***

- l'«**Accordo tra Regione Lombardia e il Ministero dell'Interno**» per la costituzione a titolo gratuito e non esclusivo del diritto d'uso di programmi informatici
- il **contratto con l'Istituto Poligrafico** per la fornitura del materiale di stampa ed i servizi connessi allo svolgimento delle elezioni



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

# Il procedimento elettorale

## La Giunta Regionale

### organizzazione esterna

- **circolari congiunte** Regione-Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il Sistema delle Autonomie
- **istruzioni** per la presentazione delle candidature e istruzioni per i presidenti di seggio
- **visto si stampi**
- collaudo **Sistema Informativo Elettorale**
- **distribuzione degli stampati**
- **sala operativa**
- **call center e sito internet dedicato**  
<http://www.elezioni.regione.lombardia.it/>



# Il Procedimento Elettorale La Giunta Regionale organizzazione esterna

- **Gli Uffici Centrali Circostrizionali (U.C.C.):** riceve le liste - opera le verifiche e i collegamenti, anche sulla base delle comunicazioni che intercorrono con l'Ufficio Centrale regionale, procede al sorteggio per l'ordine dei contrassegni nella scheda elettorale delle liste provinciali ammesse.
- **L'Ufficio Centrale Regionale (U.C.R.):**
  - a) ammissione candidati Presidenti e liste collegate – L'U.C.R. *«ammette, entro 24 ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente della Regione se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circostrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circostrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circostrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno»* (art. 1, comma 9, l.r. n. 17/2012)
  - b) la proclamazione degli eletti – L'U.C.R. *«ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circostrizionali: a) proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi»* (art. 1, comma 30, l.r. n. 17/2012).  
Successivamente l'U.C.R. *«assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi»* (art. 1, comma 31, l.r. n. 17/2012)



# Rimborsi spese elettorali ai Comuni

Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con quelle politiche:

- le **spese per gli adempimenti comuni** sono ripartite tra Stato (2/3) e Regione (1/3) (l. n. 136/76)
- sono **ad esclusivo carico della Regione**: il lavoro straordinario del personale comunale ante-affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali (dal 5 al 9 gennaio compresi); la spedizione delle cartoline avviso e la stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi di consigliere regionale

Per i rimborsi ai Comuni (1/3 + le spese esclusive) la Regione ha introdotto **nuovi criteri con deliberazione n. 4737 del 23.1.2013**:

- determinazione del costo standard per elettore e per fascia di appartenenza (in base al numero degli abitanti di ciascun Comune), escluse le competenze per i componenti i seggi elettorali:
- spese rendicontate nel 2010 < al costo standard per elettore moltiplicato per il numero di elettori, si riconosce lo stesso importo del 2010
- spese rendicontate nel 2010 > al costo standard per elettore moltiplicato per il numero di elettori, si riconosce un rimborso spese fino a un massimo dell'80% del 2010. L'importo rendicontato eccedente rimane a carico del Comune.